

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E NORME, CONSIGLIATA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE E ADOTTATA INTEGRALMENTE DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

Dall'esame della Legge 152/92 emergono chiaramente due elementi importanti e cioè da una parte una nuova dimensione della figura del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, dovuta alle affermazioni ormai raggiunte dalla categoria nei vari settori operativi, dall'altra le possibilità che la Legge stessa offre, specialmente all'art. 2, con l'ampliamento della sfera d'azione: la nuova norma apre infatti, la via a spazi di attività sempre più grandi e la prospettiva quindi di nuovi e più vasti orizzonti. Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale, il cui titolo professionale negli altri partners dell'U.E. è normalmente individuato come l'ingegnere agronomo, si inserisce pertanto a pieno titolo in contesti più ampi, che, pur rimanendo ancorati alla tradizione, intesi come attività connesse all'esercizio dell'agricoltura, abbracciano, nel contempo, l'universo nel quale l'agricoltura stessa è immersa, e cioè l'ambiente. E al concetto di ambiente, di territorio, di paesaggio che non sono altro che la dimensione bioecologica dello spazio in cui l'uomo vive ed opera, va giustamente correlata la pluridisciplinarietà che costituisce il bagaglio professionale dello stesso ingegnere agronomo, la qual cosa rappresenta uno degli aspetti più qualificanti della sua attività. Infatti, anche se gli altri interventi pur essendo individualizzati, perché riferiti all'azienda, coinvolgono, anche indirettamente la società, la difesa dell'ambiente, per l'universalità dell'oggetto, interessa invece una sfera superiore che ha per substrato la natura, e per finalità la sopravvivenza della stessa e di tutto ciò che ad essa è biologicamente connesso.

Ed è in tale contesto che, per gli scopi e gli interessi che vengono coinvolti, l'attività della categoria assume l'aspetto di una missione e come tale entra in una dimensione superiore, certamente ideale, nell'ambito della quale rientrano i valori etici dell'essenza umana. Da ciò, l'opportunità di un richiamo al comportamento del libero professionista, e cioè alla deontologia professionale. E anche se, una tale evocazione può apparire alle soglie del 2000 superata e superflua, si ritiene tuttavia opportuno, sottolineare, sia pure sommariamente, che nel mondo attuale, talune tentazioni sono pur sempre possibili e possono anche trovare affermazione, vanificando in tal modo i sentimenti di amore, di fratellanza e di fiducia nel prossimo, che costituiscono il punto di forza sul quale può fare leva l'intelletto umano. L'esercizio di una professione non si esaurisce infatti, nella soluzione di problemi puramente tecnici che fanno ritenere la professione stessa una semplice attività lavorativa finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze, ma deve risultare intimamente connesso anche ai valori dello spirito, a quei valori cioè che costituiscono l'elemento essenziale della condizione umana che innalzano le arti intellettuali alle alte sfere dei grandi ideali che sono soprattutto ideali di fede e di libertà. Di fede, perché ognuno svolge il proprio mandato, nella ferma convinzione di dovere essere di aiuto a se stesso ed alla comunità alla quale appartiene e cioè: alla società; di libertà, perché l'attività professionale proviene da libera scelta, atteso che libera professione significa esplicazione di una attività non meramente manuale, ma avente carattere di intellettualità rivolta a favore di terzi. E' proprio dal rapporto: libera professione società, che emerge la missione sociale. Il libero professionista, infatti, nell'adempimento del proprio dovere, difende gli interessi del proprio cliente, ma nel contempo mette in atto il compito che la società gli ha affidato. Pertanto i Dottori Agronomi e Dottori Forestali esercitano una professione che costituisce attività di pubblico interesse.

Indubbiamente in un momento come quello attuale in cui taluni valori ideali appaiono come allontanati nel tempo, può sembrare poco aderente alla realtà paragonare l'espletamento di un compito, ad una missione; è invece quanto mai opportuno a fronte di uno scadimento morale che pare abbia ormai invaso ogni ganglio dell'attività umana, un forte richiamo ai valori etici, a quei valori cioè ai quali deve essere fermamente improntata l'attività professionale, e che costituiscono Pietre miliari e guide certe da seguire nell'esercizio della professione. Sono questi i principi della correttezza, della colleganza, della riservatezza e del disinteresse. Il principio della correttezza professionale è certamente il più ricco di contenuti. Comprende, infatti, anche gli altri e riguarda essenzialmente il comportamento che deve essere tenuto dal professionista nei riguardi del cliente, dei colleghi e dei terzi. Tratta, in sostanza del modo di agire nelle relazioni sociali, secondo un modello di comportamento civico che si ispira ai principi morali che stanno alla base della convivenza civile e si richiama in genere a regole di costume che sono largamente diffuse nei rapporti sociali e che hanno per base la serietà, la cortesia e la buona educazione. Come è evidente in un comportamento corretto trova prestigio e decoro una categoria professionale e conseguentemente trae notevole vantaggio anche la figura del professionista, sia sul piano della professionalità che su quello civico. A parte ciò la correttezza interferisce anche in numerose altre manifestazioni. Impone, infatti, di fare un uso discreto della pubblicità professionale ispirandosi ai concetti di serietà e moderazione; di accettare soli incarichi che si è in grado di potere assolvere, e di non perdere il senso della equità nella valutazione delle proprie opere agli effetti del compenso. E' superfluo evidenziare in proposito, che sono da considerare comportamenti scorretti l'artificiosa proliferazione degli incarichi, i favoritismi specie se riguardano aiuti a chi esercita abusivamente la professione e la concorrenza sleale verso i colleghi. Il principio di colleganza è sostanzialmente un aspetto particolare di quello della correttezza atteso che viene riferito ai rapporti tra colleghi di una stessa categoria professionale. Esige, perciò, il reciproco rispetto e la solidarietà fra colleghi, intesa tanto nel suo pieno significato sociale quanto in quello umano. Tale principio si concretizza perciò in un aiuto vicendevole tra colleghi esteso anche ai familiari in caso di bisogno. Sul piano professionale, laddove trattasi di costituzione di colleghi malati o impediti o nel caso di contrasti di opinioni, occorre agire sempre con lealtà e moderazione, evitando attriti ed in particolare forme di concorrenza esercitate in maniera illecita e scorretta finalizzate allo sviamento della clientela.

Il principio della riservatezza. Il rapporto professionale e la natura talvolta intima degli interessi confidati dal cliente, obbligano il professionista, come è ovvio, a comportamenti improntati alla massima riservatezza. Tali comportamenti assumono dal punto di vista deontologico una importanza notevole, atteso che la riservatezza non comprende solamente l'obbligo di mantenere il silenzio su tutto ciò di cui si viene a conoscenza in occasione della prestazione professionale, ma si estende anche ad una serie di azioni che devono essere essenzialmente ispirate alla prudenza, e soprattutto alla discrezione, non interferendo mai nell'attività privata del cliente nei confronti del quale occorre agire con la necessaria delicatezza e la massima comprensione umana. Infine, il principio del disinteresse. Il rapporto professionale, come è noto, può coinvolgere interessi di natura diversa. Infatti, a parte l'interesse diretto del cliente che beneficia delle prestazioni, vi sono anche gli interessi del professionista. Per quanto riguarda questi ultimi però, è doveroso tenere presente che nei confronti di quelli del cliente sono destinati a cedere, tranne, ovviamente per ciò che riguarda le limitazioni che derivano dal diritto del compenso. Per ciò che riguarda gli interessi del Cliente va sottolineato che devono essere tutelati dal professionista in posizione di distacco, nel senso cioè che non devono essere fatti propri, malgrado la tentazione ad immedesimarsi e, quindi, a sostituirsi al cliente stesso. Va, in sostanza considerato che deve essere evitata ogni partecipazione emotiva, per non correre il rischio di compromettere l'obiettività nella prestazione. Da tutto quanto fin qui riportato è agevole constatare che, accanto alla normativa dettata dalla Legge 152/92 relativamente a quanto attiene alla disciplina nell'esercizio dell'attività professionale, vi è anche un codice di comportamento in genere non consacrato in tavole particolari, perché, come già rilevato si rivolge alla sfera etica del professionista. Ciò non solo nell'ambito nazionale solo in quello europeo come prevede la Legge 146/94 per la libera circolazione dei professionisti in Europa, ma nel contesto mondiale dove forse maggiormente necessita l'attività professionale del Dottore Agronomo e Dottore Forestale. Tuttavia, pur rimanendo fermo il principio che più che le leggi scritte in materia valgono la professionalità, il modo di agire e la correttezza, l'educazione, la serietà e la discrezione nei rapporti fiduciari che si instaurano con gli altri e che sostanzialmente sono quei modi di comportamento che fanno della convivenza una società civile, è forse anche bene catalogare in una specie di Testo e in maniera sintetica, i principi deontologici cui deve sempre ispirarsi l'attività del Dottore Agronomo.

NORME ATTUATIVE

Le seguenti norme possono costituire le linee guida per l'applicazione del Codice Deontologico per una puntuale valutazione, quando segnalata sospetta agli Ordini Provinciali, dell'ordinaria operatività professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Più che un testo avente valore precettivo, appare opportuno proporre un corpo di norme deontologiche, direttive di massima, per il preminente principio di dover procedere con la dovuta cautela in un campo dove sono in gioco diritti soggettivi (diritto all'esercizio della professione) potenzialmente sopprimibili o riducibili, attraverso l'irrogazione di sanzioni disciplinari soltanto in precisi casi di rilevante gravità. L'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale Legge N. 152/92 non contiene - specifiche previsioni circa l'affermazione di un codice etico, né cita esplicitamente il codice né indica l'organo che può adottarlo: come pure la precedente Legge 3/76, si limitava nei diversi titoli (Titolo V - Sanzioni disciplinari. Procedimento, artt. 37-53; Titolo VI - Impugnazioni. artt. 54-58) alle indicazioni di "... lesione di dignità e decoro professionale e casi previsti dal codice penale".

Lo stesso Regolamento di esecuzione della Legge 3/76, il D.P.R. 350/81 al Titolo V - Sanzioni disciplinari - Procedimento artt. 23-25 ed al titolo VI - Impugnazioni, artt. 26-29, si limitano a questioni amministrative procedurali. La Legge 3/76 all'art. 26: Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine Nazionale, fra le altre prevede alla lett. b) il coordinamento e la promozione dell'attività dei consigli degli Ordini Provinciali intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti; lett. h) decisione in via amministrativa, ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli stessi. Nell'ambito dei suddetti compiti, il Consiglio Nazionale può additare agli Ordini Provinciali ed alle costituite Federazioni Regionali un corpo di Norme Deontologiche, che individui "auctoritate Doctorum, non iussu principis" una serie cioè di principi di coordinamento la cui violazione, come la violazione delle norme dello Stato e dell'Ordinamento professionale configuri "gli abusi o mancanze nell'esercizio della professione" ed i fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale" fattispecie condizionati ex art. 37 Legge 3/76, l'apertura di qualsiasi procedimento disciplinare.

I Consigli degli Ordini Provinciali, pur non potendo ignorare le norme deontologiche indicate dal Consiglio Nazionale, conserveranno integra la propria autonomia di giudizio nella applicazione alle concrete fattispecie delle norme ricevute dal Consiglio Nazionale.

Titolo I FONDAMENTA

ARTICOLO 1:

L'esercizio della professione di Dottore Agronomo, e Dottore Forestale costituisce attività di scienza e di pubblica utilità, con rilevanza di professione protetta essendogli demandata la salvaguardia dell'ambiente (acqua, suolo, paesaggio e territorio) nonché la qualità degli alimenti. Il Dottore è responsabile moralmente ed in solido della propria attività intellettuale, sia essa progettuale, direttiva che consultiva; sia nei confronti del committente che della collettività nazionale.

ARTICOLO 2:

Il Dottore affida la sua reputazione alla propria coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale con affrancazione di asservimenti materiali e morali, anche politici ed ideologici, respinge ogni influenza estranea alla propria attività. Non fa discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica e, classe sociale, ed in alcun caso rinuncia alla sua libertà ed indipendenza professionale.

ARTICOLO 3:

Il Dottore anche se cittadino di altro Stato, deve attenersi a far rispettare questo codice etico, utile e necessario alla tutela della dignità e del decoro proprio ed altrui. Pertanto la propria condotta professionale va improntata allo spirito delle norme del presente codice. Chiunque assuma posizioni non conformi e lesive della dignità professionale, ne è responsabile e verrà sanzionato disciplinarmente, come previsto dal Regolamento.

ARTICOLO 4:

Le norme, di seguito articolate per concetti, anche se non esaustive, si applicano sia ai Dottori Agronomi e Forestali Professionisti Liberi, sia per i Dottori Dipendenti da Enti Pubblici c/o da Privati, per cui sia richiesta la regolare iscrizione all'Albo.

ARTICOLO 5:

Il Dottore deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità e rispettare l'obbligo della riservatezza.

ARTICOLO 6:

Il Comportamento del Dottore deve essere consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori del proprio esercizio; deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed all'Ordine cui appartiene.

ARTICOLO 7:

Il Dottore ha il dovere del continuo aggiornamento professionale. considerata la continua evoluzione tecnico-scientifica nel mondo della agricoltura, produttivo ed ambientale.

ARTICOLO 8:

Il Dottore non può esercitare la libera professione in contrasto con le norme specifiche che la vietino senza autorizzazione delle competenti autorità.

ARTICOLO 9:

Il Dottore non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche, a far ritenere che per loro effetto, si possano conseguire vantaggi professionali per sé od altri.

ARTICOLO 10:

Il Dottore deve sconsigliare azioni infondate ed una vacua litigiosità deve, in ogni caso per contrapposto, favorire nei limiti dei possibile, soluzioni equilibrate e transazioni amichevoli.

ARTICOLO 11:

La Tariffa Professionale e le altre norme in materia di compensi devono costituire garanzia di qualità della prestazione e del decisionale; è fatto obbligo al professionista di osservarle rigorosamente.

Titolo II RAPPORTI CON I CLIENTI

Incompatibilità e conflittualità di interessi nei confronti della collettività. - Accettazione ed esecuzione dell'incarico

ARTICOLO 12:

Il Dottore inizia e porta a termine gli impegni assunti con diligenza intellettuale e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto, pertanto esercita senza dare adito a critica alcuna per noncuranza ed inadeguatezza conoscitiva. Il Dottore non accetta di applicarsi professionalmente qualora la propria posizione sia incompatibile e pregiudiziale con il proprio stato giuridico e/o dall'altro verso quando la posizione del committente sia in conflitto con i suoi doveri professionali o con il suo Ente di appartenenza. Il Dottore, nel dubbio che la propria prestazione

professionale sia in contrasto con il codice etico del proprio Ordine, rifiuta l'incarico; ciò nel caso in cui sempre in buona fede ritenga inadeguata la propria preparazione per lo svolgimento dell'incarico o non possieda adeguata organizzazione; può tuttavia accettare l'incarico se il cliente acconsente all'intervento di collaboratori o di altri esperti.

ARTICOLO 13:

Il Dottore, in ogni caso, non può rifiutare l'incarico e soprattutto nell'ambito giudiziario, qualora non sussistano, salvo diretto o indiretto coinvolgimento od interessi di parentela anche acquisita, o se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all'importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell'incarico stesso.

ARTICOLO 14:

Il Dottore firma esclusivamente le proprie prestazioni professionali che ha svolto e/o diretto, evitando di sottoscrivere elaborazioni professionali sia progettuali, estimative o relazionarie, in forma paritaria con professionisti od altri che non possono svolgere competente prestazione professionale. La sottoscrizione a più firme può avvenire e non in deroga a quanto sopra, solo in forma interdisciplinare, quando i limiti di ordinamento professionale siano specifici per ogni attore del gruppo collegiale. Tali limiti di competenza devono essere evidenti e dichiarati alla committenza sin dall'inizio dell'applicazione professionale.

ARTICOLO 15:

Il Dottore è incompatibile con la funzione di giudice di un qualsiasi concorso in cui partecipi anche come concorrente, come pure essere giudice in un qualsiasi concorso in cui altro professionista, parente diretto o acquisito o collaboratore si presenta come concorrente.

ARTICOLO 16:

E' fatto divieto al Dottore di progettare e realizzare opere di cui preveda di - ottenere l'incarico di omologazione o collaudo, come pure accettare commesse private afferenti opere che ricadano entro ambiti territoriali di cui si abbia ottenuto l'incarico di pianificazione.

ARTICOLO 17:

Il Dottore non deve accettare incarichi di collaudo per opere i cui Direttori Lavori siano contemporaneamente esaminatori e collaudatori di propri progetti ed opere.

ARTICOLO 18:

E' fatto divieto ai Dottori qualora Presidi di Istituti Medi Superiori o Ispettori Scolastici l'esercizio della professione in alcuna forma, pur mantenendo l'iscrizione all'Albo, con relativa anzianità.

ARTICOLO 19:

I Dottori, nella loro veste di Docenti Universitari, iscritti all'Ordine, non possono eseguire progetti di qualsiasi forma, né direttamente né indirettamente.

ARTICOLO 20:

Fatto divieto ai Dottori partecipare a concorsi di qualsiasi natura essi siano, giudicati dal Consiglio Nazionale o dagli Ordini Provinciali per le rispettive aree di competenza, di grave pregiudizio dei diritti del professionista.

ARTICOLO 21:

Il Dottore non deve trasgredire con evidente volontà le leggi e norme vigenti comprese quelle fiscali, anche se richiesto e forzato dal Committente; pertanto non deve proseguire nell'incarico.

Titolo II RAPPORTI TRA I COLLEGHI

ARTICOLO 22:

Lealtà, correttezza, considerazione, cortesia, cordialità sono i requisiti a, cui si improntano i rapporti professionali con propri colleghi, al fine di sostenere una comune cultura ed armonizzare una medesima identità professionale in qualsiasi settore in cui esistono i rapporti interpersonali tra colleghi.

ARTICOLO 23:

Tali caratteristiche comportamentali devono essere pretese da ogni Dottore nei confronti di terzi colleghi del proprio Ordine o delle altre Professioni intellettuali.

ARTICOLO 24:

Il Dottore deve astenersi da futili polemiche, critiche denigratorie nei confronti dei colleghi e, qualora vi fossero fondate motivazioni di rimostranze per il corretto espletamento di incarichi professionali, è sempre opportuno informare il Presidente del proprio Ordine ed attendere le disposizioni.

ARTICOLO 25:

Il Dottore non può ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità, al fine di ottenere commesse, quali la denigrazione dei colleghi, la propria esaltazione curricolare, enfasi della propria carica sociale, proposte concorrenziali sottotariffa, uso di mezzi pubblicitari non contemplati dalle direttive dell'Ordine Provinciale, cioè vantaggi materiali ed immateriali che esulino dal rapporto professionale.

ARTICOLO 26:

Il Dottore non può divulgare scritti o informazioni riservate, ricevute anche occasionalmente da un collega.

ARTICOLO 27:

I Dottori, con spirito di solidarietà professionale, i devono ragionevole reciproca assistenza.

ARTICOLO 28:

Il Dottore se subentra in un incarico precedentemente affidato ad un collega, lo può accettare solo dopo completo e definitivo esonero del primo incaricato e dovrà rendere nota la propria posizione a chi subentra e nel caso dubbio o di evidenti controversie, dovrà informare il Consiglio del proprio Ordine con adeguata relazione.

Titolo IV ALTRI RAPPORTI

Rapporti con collaboratori, rapporti ordinistici, pubblici uffici, stampa e mezzi di comunicazione.

ARTICOLO 29:

Il Dottore deve mantenere nei rapporti con i propri collaboratori indipendenza morale ed economica. Deve evitare di fiore della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi scorretti i collaboratori altrui, ma migliorare la preparazione dei propri dipendenti, retribuendoli in ordine alla qualità e quantità delle loro prestazioni.

ARTICOLO 30:

Il Dottore non può dare in subappalto lavoro intellettuale o ricercarne lo sfruttamento dello stesso.

ARTICOLO 31:

Rapporti ordinistici Il Dottore iscritto all'albo ha il dovere di collaborare fattivamente e disinteressatamente con il Consiglio dell'Ordine Provinciale cui appartiene. Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato

chiamato. Qualora convocato dal Presidente o dal Consiglio dell'Ordine Provinciale, il Dottore deve presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti. Il Dottore si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine e, se in disaccordo, si opporrà ad esse nella sede competente, fermo restando il suo adeguamento nell'attesa di recepimento del proprio ricorso.

ARTICOLO 32:

Il Dottore ha il dovere di partecipare alle assemblee degli iscritti all'Ordine e deve denunciare al Consiglio dell'Ordine Provinciale ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.

ARTICOLO 33:

Si ritiene del tutto incompatibile l'accettare cariche sociali, di qualsiasi livello esse siano, qualora la propria realtà professionale sia confliggente con l'obiettività di giudizio richiesto dal ruolo specifico, come:

- essere Docente Universitario, presiedere la Federazione Regionale degli Ordini Provinciali e nominare il Presidente della Commissione degli Esami di Stato nella propria Facoltà Universitaria;
- ricoprire una carica sociale ed essere C.T.U in una vertenza civile o penale in cui sia interessato un collega del proprio, Consiglio dell'Ordine provinciale;
- avere una carica sociale ed essere esponente di un Partito Politico, od avere altre cariche pubbliche e/o sindacali;
- omettere la segnalazione all'Ordine di palesi infrazioni da parte di colleghi per negligenza negli intenti o per altre convenienze.

ARTICOLO 34:

Il Dottore si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni e cortesia con i Magistrati e i funzionari della pubblica amministrazione, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale; non deve sollecitare incarichi o favori di alcun genere, ma non rinunciare al dovere di controllo e di comunicazione al proprio Consiglio dell'Ordine dei casi di condotta impropria ovvero situazioni anomale in seno al comportamento dei pubblici ufficiali che abusino od esulino dalle proprie competenze.

ARTICOLO 35:

Nei rapporti con la stampa ed altri mezzi di informazione, specie in occasione di interventi professionali in casi di grande risonanza, dev'essere rispettato l'obbligo della riservatezza nei confronti dei committenti ed il divieto di pubblicità al proprio nome per non incorrere nell'intento reclamistico della propria figura professionale, anche nei casi di cariche ricoperte per conferenze stampa, interviste ed altro.

ARTICOLO 36:

Il Dottore ha perfetta coscienza che il proprio esercizio professionale costituisce attività di pubblico interesse e che debba preferirsi con estrema correttezza per la tutela dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda. Il contesto operativo è quindi l'ambiente naturale nel quale l'uomo trova - motivo della propria perpetuità in un armonico e sostenibile equilibrio e dello sviluppo culturale. Pertanto l'opera del Dottore non può minimamente compromettere o ledere i parametri abiotici e biotici della complessa cenosi in cui dev'essere salvaguardata la biodiversità di ogni espressione vitale. Pertanto è quanto mai doveroso che il Dottore debba evitare di partecipare intellettivamente a programmi ed intenti che possano alterare e compromettere le risorse naturali da cui e per cui l'uomo e l'ambiente subiscono cagione in forma puntuale o diffusa, al presente o nel futuro.

ARTICOLO 37:

Nella valorizzazione e nella difesa del vivente e delle risorse naturali risiedono le più autentiche motivazioni dell'agire professionale del Dottore, pertanto ogni deviazione da tale preminenza costituisce violazione etica.

ARTICOLO 38:

E' motivo di indifferibile e grave sanzione disciplinare la partecipazione del Dottore a consulenze, progetti, avalli professionali svolti con evidente superficialità concettuale e con manifesta negligenza o per mero vantaggio venale, concernenti:

- pesticidi
- fitofarmaci, lotte biologiche;
- manipolazioni genetiche a titolo sperimentale o industriale;
- variazioni sostanziali delle leggi naturali;
- sprechi sistematici e ingiustificati delle risorse;
- scorretti usi epigei o ipogei del territorio.

ARTICOLO 39:

E' fatto divieto al Dottore ricettare o prescrivere ogni altro tipo di intervento fitoiatrico qualora direttamente o indirettamente si abbia partecipazione alla promozione e commercializzazione di qualsiasi fitofarmaco anche se concorrenziale; analogamente debba intendersi per la fitofarmacopea.

ARTICOLO 40:

Il Dottore non può partecipare a studi ed elaborazioni V.I.A. di opere o di gestione ambientale, laddove ci sia stato un suo precedente professionale motivo di sospensione o di inchiesta giudiziaria per abuso o negligenza.